



COMUNE DI CAIVANO

—<S>—

Via don Minzoni - C.a.p. 80023 - Tel. 081/8323218

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ordinanza Commissione Straordinaria n° 3031 del 06/07/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 6 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. Testo Unico Enti Locali - Rimozione dei rifiuti presenti e demolizione della struttura "ex villa Moccia" sita in contrada Padragone alla via Cinquevie individuata catastalmente al foglio 24 p.lla 20 del Comune di Caivano per urgente inconveniente igienico-sanitario;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto che

- il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;

- l'art. 192 del D. Lgs. 03 aprile 2006 prevede che *"il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere [...]"*

Considerato che:

- in contrada Padragone sita in località Cinquevie lungo la SP 67 del territorio comunale, esiste la struttura costruita dal sig. Moccia Antonio come casa colonica, individuata catastalmente al foglio 24 p.la 20;
- la stessa struttura, in muratura e cemento armato di circa 400 mq. insistente su un'area di circa 3000 mq., è stata confiscata ed acquisita al patrimonio comunale, ma non ha mai avuto un utilizzo proficuo vista la posizione logistica e le continue devastazioni subite dai nomadi nel corso degli anni;
- per la presenza di accampamenti di rom all'interno ed all'esterno della recinzione, la struttura costituita da un seminterrato, piano rialzato e primo piano è stata diverse volte vandalizzata, divenendo luogo di abbandono ed incendio di carcasse di auto, pneumatici, carcasse di elettrodomestici nonché di attività di gestione illecite di rifiuti, procurando danni ambientali inestimabili;
- l'Ente, per limitare i danni, ha provveduto più volte ad impegnare ingenti somme per rimuovere i rifiuti abbandonati e ripristinare le mura di recinzione della struttura;
- la struttura vandalizzata, è stata occupata nel corso del decennio, da tribù di nomadi insediatisi abusivamente con roulotte e baracche, alcuni dei quali denunciati alle autorità giudiziarie per vari reati;
- ad oggi, si rileva la presenza di nomadi che vivono in situazioni igienico-sanitarie drammatiche per la mancanza di servizi primari e per la presenza di enormi cumuli di rifiuti dovuti alle attività svolte dagli occupanti stessi;
- l'area rappresenta un sito di grave criticità ambientale più volte segnalato dagli Organi delle Forze dell'Ordine, dai Vigili del Fuoco, dalle Associazioni Ambientaliste e dagli uffici comunali stessi alle autorità competenti, individuando il sito anche nel registro dei siti oggetto di abbandono rifiuti di cui all'art. 3 della L.R. n° 20 del 9/12/2013 (aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti);
- la stessa struttura, sia per le condizioni in cui versa, sia per la posizione logistica non può essere destinata ad alcuna attività di pubblica utilità, né tantomeno può essere adibita ad uso colonico per cui era stata costruita;

-con la demolizione si risolverebbe un'annosa problematica ambientale che si sta perpetrando da decenni per i numerosi roghi dei rifiuti abbandonati;

- sono presenti ancora notevoli quantità di rifiuti in condizioni di elevata precarietà igienico - ambientali ed un continuo rischio di inquinamento ambientale e pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto della manifestazione d'interesse di questa Commissione Straordinaria del 3/7/2020 prot. n° 17889, inoltrata al Ministero dell'Ambiente per tramite l'Incaricato del fenomeno dei roghi in Campania, per l'ottenimento dei fondi per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio nell'ambito del "Patto per la terra dei fuochi", che inseriva anche il sito *de quo* tra quelli da bonificare;

Ritenuto che:

- per procedere alla demolizione è necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti presenti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale;
- con la Deliberazione CS n° 03 del 09/1/2020 di approvazione del Protocollo d'Intesa con ANSBC e GREEN LINE S.r.l. per la individuazione di nuovo soggetto cui affidare, nelle more della indizione di gara europea, il servizio de quo in via contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.191 D.lgs.152/2006, dal 1/2/2020 si avvale per il servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani della predetta ditta Green Line;
- l'affidamento è stato conferito, in via provvisoria per sei mesi, alla società Green Line S.r.l., in condizioni di massima legalità e trasparenza, trattandosi di società sottoposta a confisca definitiva e quindi sotto il controllo pubblico da parte del Socio Unico Erario per il tramite dell'ANSBC, giusta sentenza n. 442/2012 del 21.02.2012, emessa dal Tribunale di Napoli – sez. G.I.P. – Ufficio XXV,

parzialmente confermata con successiva sentenza n. 1615/2014 del 17.02.2014 dalla Corte di Appello di Napoli - sez. I pen., divenuta definitiva a far data dal 26.03.2015;

VISTI il D.Lgs 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i;
il D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto

ORDINA

Al Responsabile del Settore Ambiente, Sanità, Ecologia e Protezione Civile:

- Di disporre “*ad horas*” la rimozione dei rifiuti presenti su tutta l’area per dare esecuzione alla demolizione della struttura della ex villa Moccia al f. 24 p.la 20, bene confiscato ed acquisito dall’Ente;
- Di dare esecuzione alla presente Ordinanza, in deroga alle procedure ordinarie per assicurare gli interventi essenziali, previsti per le varie fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente così come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 affidandoli alla società GREEN LINE S.r.l. sottoposta a confisca definitiva e quindi sotto il controllo pubblico da parte del Socio Unico Erario per il tramite dell’ANBSC, giusta sentenza n. 442/2012 del 21.02.2012, emessa dal Tribunale di Napoli – sez. G.I.P. – Ufficio XXV, parzialmente confermata con successiva sentenza n. 1615/2014 del 17.02.2014 dalla Corte di Appello di Napoli - sez. I pen., divenuta definitiva a far data dal 26.03.2015 e che tale situazione societaria rappresenta una ulteriore garanzia per la corretta gestione del servizio, già all’uopo preventivamente autorizzato dall’ANBSC;

Al Responsabile dei LL.PP., SUAP, Manutenzione e Urbanistica:

- Di provvedere ad attivare le procedure per la demolizione della struttura e porre in essere ai conseguenziali adempimenti

DISPONE

La presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul portale di Amministrazione Trasparente, nonché comunicata alla Prefettura di Napoli, all’Incaricato del fenomeno dei roghi in Campania presso la Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, alla Tenenza dei Carabinieri di Caivano, alla Polizia di Stato di Afragola, Al Comando di Polizia locale, all’ASL Na 2 Nord nonché al Responsabile del Patrimonio dell’Ente.

INFORMA

Che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti di legge.

La Commissione Straordinaria

